



**Oggetto:** Fissazione del numero massimo di autorizzazioni assentibili per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna.

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla citata legge n. 84 del 1994;

**VISTO** il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 169/2016;

**VISTO** il Decreto n. 284 del 14 luglio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTO** il D.M. 31 marzo 1995, n. 585, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”, ed in particolare gli articoli 5 ed 8;

**VISTO** il D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, inerente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.84”;

**VISTO** l’art. 16 della legge 84/94, ed in particolare il combinato disposto dei commi 3 e 7 del citato articolo, il quale dispone che l’Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017;

**VISTA** la Delibera n. 57/2018 in data 30.05.2018 della Autorità di Regolazione dei Trasporti;

**VISTA** l’Ordinanza n. 39/2022 in data 02.12.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, d’ora innanzi denominato “Regolamento”;

**ESAMINATO E VALUTATO** l’assetto complessivo logistico – funzionale attuale dei porti di competenza dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna, la destinazione delle aree e dei piazzali portuali ivi presenti, nonché l’entità globale e locale dei traffici e dei trasporti (merci – passeggeri) che vi hanno luogo;



**CONSIDERATA** l'offerta dei servizi, l'organizzazione delle imprese portuali per conto terzi ed in conto proprio effettivamente esercitanti e le relative dotazioni di personale dipendente e di mezzi, nonché l'estensione e la distribuzione degli spazi riservati ad uso pubblico;

**ESAMINATA** l'attuale situazione autorizzatoria delle operazioni e dei servizi specialistici portuali, nonché i procedimenti amministrativi in corso;

**RITENUTO** di dover predeterminare, in via generale e prioritaria e ad esclusivo interesse pubblico, il numero massimo delle autorizzazioni alle imprese portuali per lo svolgimento di operazioni portuali in conto terzi e per conto proprio nonché delle autorizzazioni all'espletamento dei servizi portuali specialistici, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94, da poter rilasciare nell'anno 2025 nell'ambito dei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, in maniera commisurata e compatibile alle capacità strutturali dei porti, agli spazi disponibili, all'entità complessiva dei traffici marittimi ed alle infrastrutture viarie e ferroviarie in essi confluenti nonché alla relativa domanda/offerta dei servizi tecnico – operativi connessi alla movimentazione in arrivo e partenza di merci ed al traffico passeggeri, agevolando la massima concorrenza tra gli operatori imprenditoriali;

**TENUTO CONTO** di quanto specificato all'art. 8, comma 3 del D.M. 585/95;

**CONSIDERATO** che nei porti di competenza non sono emerse nel corso dell'ultimo anno sostanziali variazioni nei parametri di cui all'art. 5 del D.M. 31 marzo 1995 n. 585, non essendosi infatti evidenziate modifiche all'organizzazione ed all'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, alle funzioni degli scali o ancora alla capacità operativa dei medesimi;

**CONSIDERATO** l'andamento dei traffici di merci e di passeggeri degli ultimi anni;

**TENUTO CONTO** dei contenuti e delle proposte di cui alla relazione predisposta dal personale della D.O.I. Direzione Occupazione ed Impresa e presentata, durante le relative sedute, ai componenti delle Commissioni Consultive Locali dei porti di Cagliari, Olbia/Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Portovesme ed Arbatax;

**PRESO ATTO** del favorevole parere di competenza espresso dalle suddette Commissioni Consultive Locali riunitesi rispettivamente in data 21.11.2024 (C.C.L. dei porti di Arbatax, Portovesme e Oristano), e in data 22.11.2024 (C.C.L. dei porti di Porto Torres, Olbia – Golfo Aranci e Cagliari);

**INFORMATO** l'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del \_\_\_\_ novembre 2024;

**INFORMATO** altresì il Comitato di Gestione nella seduta del \_\_\_\_ novembre 2024;

**VISTI** gli atti d'ufficio,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

Per l'anno 2025 le autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali per conto terzi ed in conto proprio, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna sono stabilite in via prioritaria come segue:



### **Porto di Cagliari**

Numero massimo di **DIECI** autorizzazioni per operazioni portuali senza distinzione tra conto proprio e conto terzi;

### **Porti di Olbia/Golfo Aranci**

Numero massimo di **CINQUE**, senza distinzione di tipologia, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione;

### **Porto di Porto Torres**

Numero massimo di **CINQUE**, senza distinzione di tipologia, con esclusione delle autorizzazioni in autoproduzione.

### **Porto di Oristano**

Numero massimo di **QUATRO** unità per operazioni portuali in conto terzi – ciclo nave completo.

**Nessun limite** per operazioni portuali in conto proprio.

### **Porto di Portovesme**

Numero massimo di **DUE** imprese adibite ad operazioni portuali per conto proprio e conto terzi concessionarie di aree e banchine portuali ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.;

Numero massimo di **TRE** imprese adibite ad operazioni portuali non concessionarie di aree e banchine portuali;

### **Porto di Arbatax**

Numero massimo di **TRE** autorizzazioni, ex art. 16 della legge n. 84/1994, per operazioni portuali per conto terzi;

Numero massimo di **DUE** autorizzazioni, ex art. 16 della legge n. 84/1994, per operazioni portuali per conto proprio.

## **Articolo 2**

Per l'anno 2025 le autorizzazioni all'espletamento di servizi specialistici portuali per conto terzi ed in conto proprio, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e ss.mm.ii., nei porti di competenza dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna, sono stabilite in via prioritaria come segue:

### **Porto di Cagliari**

Numero massimo di **DIECI** autorizzazioni per l'esercizio di ciascuno dei servizi portuali individuati nel Regolamento;



### **Porti di Olbia/Golfo Aranci**

Numero massimo di **TRE** (con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale del Regolamento, eccezion fatta per il servizio di incolonnamento, per il quale, vista l'attuale presenza di tre imprese già operanti, si prevede di fissare a **QUATTRO** il numero massimo di imprese autorizzabili, sì da garantire le condizioni di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali previste dalla vigente normativa;

### **Porto di Porto Torres**

Numero massimo di **TRE** (con esclusione delle autoproduzioni) per ciascun servizio specialistico portuale di cui all'emanando Regolamento;

### **Porto di Oristano**

Numero massimo di **TRE** unità per ogni servizio portuale individuato nel Regolamento, eccezion fatta per il servizio categoria n. 6 di Pulizia di stive ed ambito portuale, per il quale, vista l'attuale presenza di tre imprese già operanti, si prevede di fissare a **QUATTRO** il numero massimo di imprese autorizzabili, sì da garantire le condizioni di equità, concorrenzialità e di non discriminazione all'accesso alle infrastrutture portuali previste dalla vigente normativa;

### **Porto di Portovesme**

Numero massimo di **OTTO** unità per servizi portuali tra quelli individuati nell'emanando Regolamento;

### **Porto di Arbatax**

Numero massimo di **DUE** autorizzazioni per ciascuno dei servizi portuali individuati nel Regolamento.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Massimo DEIANA (\*)

Il Responsabile del Procedimento (\*)

Il Dirigente D.O.I. Dott. Simone Forti (\*)

Il Segretario Generale Avv. Natale Ditel (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa